

**FOGLIO INFORMATIVO
“ANTICIPO CONTRATTO”
19 dicembre 2025**

Informazioni sulla Banca

BFF Bank S.p.A

Sede legale e direzione generale: Viale Scarampo, n°15 – 20148 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:
02.49905.1

Email e sito internet: info-it@bff.com; www.bff.com

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Numero iscrizione all’Albo Banche 5751 - – Codice ABI 5000

Aderente al F.I.T.D.

Capogruppo del gruppo bancario “BFF Banking Group” - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Capitale Sociale: Euro 145.250.739,40 euro i.v.

Aderente all’Assifact – Associazione Italiana per il Factoring.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO INCARICATO (PER OFFERTA FUORI SEDE)

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati (nome, indirizzo, telefono, email), la qualifica (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Telefono/Email:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

COS’E’ L’ANTICIPO CONTRATTO

L'Anticipo Contratto è un contratto con il quale BFF eroga al Cliente un'anticipazione di una quota non superiore al 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto di fornitura ("Contratto di Fornitura") sottoscritto tra il Cliente stesso e il proprio debitore. Tale anticipazione è collegata all'acquisto, con contratto di Factoring Maturity pro-soluto in L.I.R. (ovvero con Lettera di Inizio Rapporto), dei crediti presenti e futuri derivanti dal Contratto di Fornitura. Conseguentemente, il Cliente si obbliga a cedere a BFF tutti i crediti che di volta in volta sorgeranno nei confronti del debitore in relazione al Contratto di Fornitura.

L'Anticipo Contratto

Il prodotto relativo all'Anticipo Contratto permette al Cliente di disporre di una somma anticipata dalla società di factoring pari all'importo massimo pari al 30% (trenta per cento) del valore del Contratto di Fornitura, con rientro da parte della società di factoring dall'anticipazione concessa entro massimo 18 (diciotto) mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Per la gestione dell'Anticipo Contratto viene acceso un apposito Conto corrente denominato Conto Cedente: detto conto corrente ordinario intestato al Cliente costituisce condizione necessaria per l'accesso a detto prodotto.

Sul Conto Cedente verrà /verranno:

- accreditato l'importo dell'anticipazione non superiore al 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
- accreditato il corrispettivo di cessione dei crediti ceduti con contratto di Factoring Maturity pro-soluto in L.I.R.;
- addebitata la quota di anticipazione da recuperare;
- addebitati gli interessi maturati.

Rischi a carico del cliente

Il Cliente si obbliga a trasmettere le fatture emesse nei confronti del debitore ceduto in relazione ai crediti che di volta in volta sorgeranno in forza del Contratto di Fornitura per il quale la società di factoring ha corrisposto l'anticipazione, senza che sussista, in capo a quest'ultima, alcun obbligo di acquisto.

Posto che sussiste, in capo alla società di factoring ma non in capo al Cedente, il diritto di recedere dall'Anticipo Contratto in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta che sarà stata in tal senso formulata dalla società di factoring, qualora la società di factoring dovesse esercitare il recesso, il Cliente dovrà pagare alla società di factoring l'importo residuo ancora dovuto in relazione all'anticipazione concessa, oltre interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

CONDIZIONI ECONOMICHE RAPPORTO		
	VOCI	COSTI
Commissioni e Interessi	Commissione per l'Anticipo e interessi dovuti sull'importo dell'Anticipo	Tasso dei depositi di BCE + 750 bps. Qualora il tasso Bce dovesse assumere un valore negativo, lo stesso Bce sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il Bce non assumerà un valore pari a zero.
Tasso massimo applicabile	Tasso massimo applicato per ritardati pagamenti a BFF Bank S.p.a. relativi alle somme dovute ai sensi dell'Appendice.	Tasso BCE (cosiddetto tasso refi) + 800 bps. Qualora il tasso Bce dovesse assumere un valore negativo, lo stesso Bce sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il Bce non assumerà un valore pari a zero.
Valuta	Valuta applicata all'erogazione dell'Anticipo	Come da accordo tra le Parti

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet www.bff.com.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

La società di factoring potrà recedere dal rapporto derivante dall'Anticipo Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto a proprio carico. In caso di recesso dal rapporto il Cliente sarà obbligato a corrispondere alla società di factoring, a seguito di espressa richiesta, l'importo dell'anticipazione non rimborsata ed i relativi interessi.

Il Cliente non potrà recedere anticipatamente dall'Anticipo Contratto prima del termine di rientro previsto in contratto, la cui durata è fissata in massimo diciotto (18) mesi (e comunque non prima che la società di factoring abbia incassato l'importo dell'anticipazione non rimborsata ed i relativi interessi).

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediata per la società di factoring. La società di factoring potrà, in qualsiasi momento, comunicare a mezzo pec e/o a mezzo lettera raccomandata, senza alcun obbligo di motivazione, l'intenzione di non procedere ulteriormente nel rapporto disciplinato dalla presente. In tale ipotesi, il Cliente sarà obbligato a corrispondere a BFF l'importo dell'Anticipo non rimborsato ed i relativi interessi mediante bonifico bancario che dovrà essere effettuato sul conto della società di factoring.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di BFF Bank S.p.A., all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Reclami, (indirizzo postale Viale Scarampo, 15 20148 Milano; fax: + 39. 02 49905.303; indirizzo e-mail: reclami@bff.com; indirizzo pec: reclami@pec.bffgroup.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dal sito www.bff.com e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e, in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito

internet www.conciliatorebancario.it ove potranno ricorrere: *i)* alla Conciliazione, *ii)* all'Arbitrato *iii)* all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre a BFF Bank S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cliente: la persona giuridica cliente della società di factoring, ovvero la controparte del contratto di factoring revolving L.I.R. e del relativo Anticipo Contratto.

Debitore: la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti nei confronti del Cliente.

Credito: trattasi dei crediti che il Cliente si obbliga a cedere a BFF che di volta in volta sorgeranno nei confronti del Debitore e/o nei confronti degli altri debitori con i quali il Cliente ha sottoscritto contratti.

Cessione: il contratto mediante il quale il Cliente trasferisce alla società di factoring i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Conto Cedente: indica il conto corrente ordinario intestato al Cliente e aperto presso la società di factoring, che costituisce comunque condizione necessaria per l'accesso al prodotto "Anticipo Contratto".

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti detratta la commissione di acquisto indicata nella proposta d'acquisto.

Pagamento del corrispettivo: la società di factoring provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Corrispettivo accreditando la relativa somma sul Conto Cedente.

Pro soluto: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.



Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail, pec) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione